



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
**Capitaneria di Porto di BARLETTA**

(Via C. Colombo - Tel. 0883/531020 Fax. 0883/533400 - [cp-barletta@mit.gov.it](mailto:cp-barletta@mit.gov.it) - [guardiacostiera.it/barletta](http://guardiacostiera.it/barletta))

**ORDINANZA N° 97/2013**

***Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Barletta:***

- VISTA:** la nota prot. n. 0010837 in data 14.11.2013 con la quale il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha richiesto l'autorizzazione ad effettuare una campagna oceanografica denominata "SIPONTUM" con l'impiego della Nave Oceanografica "Dallaporta" per eseguire delle misure su variabili chimico-fisiche (temperatura, salinità, ecc.) attraverso sonda multiparametrica e campionamento di acqua per analisi di Sali nutritivi disciolti, dal 23.11.2013 al 28.11.2013. Tali misurazioni interesseranno 42 punti come meglio evidenziato nell'allegato;
- VISTO:** il Nulla Osta dell'Istituto Idrografico della Marina prot. n. CRRP/DN/08935 in data 21.11.2013;
- VISTO:** il Nulla Contro di Maristat prot. n. 76865/C/3/3/GEOMETOC in data 21.11.2013;
- VISTO:** il Nulla Osta di Maridipart Taranto prot. n. 57086/N/es-sezavurnavmaridiparttaranto in data 21.11.2013;
- VISTO:** il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare 1972 emendato dall'I.M.O. con risoluzione A 464 (XII) adottata il 19.11.1981 (COLREG 72/81);
- RITENUTO:** necessario regolamentare la navigazione, per quanto di propria competenza, nei punti che rientrano nelle acque di giurisdizione dello scrivente Circondario Marittimo interessato dalla campagna di misure denominata "SIPONTUM" da effettuarsi con la N/O "Dallaporta";
- VISTI:** gli artt. 17, 30, 81 e 83 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

**RENDE NOTO**

Che nel periodo dal 23.11.2013 al 28.11.2013 il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con la nave oceanografica "Dallaporta", effettuerà una campagna di misure, denominata "SIPONTUM" in 42 punti dei quali risultano ricadenti nelle acque di propria giurisdizione le seguenti:

Punto n.	LATITUDINE	LONGITUDINE
22	41° 31' 08.87" N	016° 06' 05.74" E
23	41° 25' 39.18" N	016° 05' 50.75" E
24	41° 29' 48.95" N	016° 12' 30.38" E
25	41° 33' 13.75" N	016° 18' 15.05" E
26	41° 36' 43.56" N	016° 23' 49.73" E

Punto n.	LATITUDINE	LONGITUDINE
27	41° 38' 33.45" N	016° 28' 44.46" E
28	41° 22' 59.33" N	016° 13' 20.33" E
29	41° 26' 29.14" N	016° 18' 45.02" E
30	41° 29' 33.96" N	016° 24' 14.71" E
31	41° 33' 08.76" N	016° 29' 34.41" E
32	41° 36' 28.57" N	016° 36' 24.02" E
33	41° 20' 19.48" N	016° 19' 44.97" E
34	41° 22' 19.37" N	016° 23' 14.77" E
35	41° 24' 19.26" N	016° 26' 54.56" E
36	41° 26' 59.11" N	016° 32' 34.24" E
37	41° 30' 23.91" N	016° 39' 38.84" E
38	41° 17' 34.64" N	016° 26' 49.56" E
39	41° 18' 39.58" N	016° 29' 29.41" E
40	41° 19' 59.51" N	016° 31' 39.29" E
41	41° 22' 04.39" N	016° 35' 29.07" E
42	41° 25' 14.21" N	016° 42' 53.65" E

Come riportati sulla planimetria allegata e parte integrante della presene Ordinanza.

La Nave Dallaporta, durante le operazioni di misure e campionamento dovrà essere considerata "nave con difficoltà di manovra ai sensi della Regola 3 lett. "G" del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare e, pertanto mostrerà i segnali e fanali previsti dal Regolamento e dal C.I.S.

### **ORDINA**

Ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare e limitatamente alle acque ricadenti nel proprio Circondario Marittimo

#### **Articolo 1**

Nel periodo e nella zona di mare di cui al RENDE NOTO, per un raggio di 300 (trecento) metri dalla nave oceanografica "Dallaporta", durante lo svolgimento della campagna di misure, sono interdette: la navigazione, l'ancoraggio, la sosta e la pesca comunque effettuata, nonché ogni altra attività, subacquea e/o di superficie, direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare.

#### **Articolo 2**

Tutte le navi in transito nelle zone di mare interessate dalla campagna in argomento, devono procedere con la massima cautela, osservando scrupolosamente le norme previste dal Regolamento per prevenire gli abbordi in mare e devono prestare la massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere fatte da bordo della Nave "Dallaporta", mantenendosi ad una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri.

#### **Articolo 3**

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nella persona del capomissione deve:

1. Verificare che l'unità navale sia in regola per quanto concerne la vigente normativa in materia di sicurezza della navigazione;

2. Far effettuare le operazioni con buone condizioni di visibilità;
3. Far effettuare le operazioni nei punti ricadenti nelle zone di esercitazioni permanenti: Zona est Foggia e Poligono foce Ofanto **solo ed esclusivamente se non impiegate per tali fini al momento dei rilievi;**
4. Far effettuare le operazioni senza nessun pregiudizio sulla sicurezza dei pescatori, sull'ambiente marino, sulla sicurezza della navigazione e sull'integrità della fauna ittica;
5. Comunicare al Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo di Taranto ed alla Capitaneria di Porto di Barletta ogni notizia relativa all'eventuale rilascio/abbandono (sia pure contingente) di apparecchiature/attrezzature in mare specificandone le caratteristiche i segnalamenti, il posizionamento, il mancato recupero e/o azioni in corso e future ed altre notizie utili ai fini della sicurezza della navigazione;
6. Comunicare all'Istituto Idrografico della Marina Militare di Genova copia dei dati grezzi ed elaborati relativi all'attività per l'aggiornamento della documentazione nautica;
7. Comunicare a mezzo telefax (099-7752012 al Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo di Taranto; 0883-533400 alla Capitaneria di Porto di Barletta) le date di inizio e termine dei lavori (come anche di eventuali ritardi/sospensioni); analogamente nell'eventualità di rinvenimenti di presunti ordigni bellici, affinché vengano effettuate le operazioni di bonifica previste;
8. Parimenti deve essere comunicato immediatamente ogni eventuale ritrovamento di relitti o di beni che anche solo potenzialmente possono far parte del patrimonio storico/archeologico;
9. Notificare al Comandante dell'unità navale "Dallaporta" la presente Ordinanza.

#### Articolo 4

Il Comandante della Nave "Dallaporta" deve:

1. Mostrare sia di giorno che di notte i segnali previsti dal regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 72/81) e, se del caso, dal Codice Internazionale dei Segnali (CIS);
2. Osservare le vigenti disposizioni per la tutela delle acque marine dagli inquinamenti nonché quelle per garantire l'integrità delle risorse biologiche marine;
3. Adottare tutti gli accorgimenti tecnici atti ad evitare il pericolo di inquinamento e danni al patrimonio ittico delle aree interessate dalle operazioni stesse;
4. Adottare tutti gli accorgimenti necessari, compreso l'uso di mezzi e personale idoneo, affinché il transito di navi e natanti nella zona di mare interessata dalle misurazioni/campionamenti avvenga in condizioni di massima sicurezza;
5. Effettuare le misurazioni, nei punti ricadenti nelle zone di esercitazioni permanenti: Zona est Foggia e Poligono foce Ofanto, **solo ed esclusivamente se non impiegate per tali fini al momento dei rilievi;**
6. Rispettare le norme previste dal regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 72/81);
7. Garantire l'ascolto radio continuo su canali 12 e 16 VHF (156.8 Mhz);
8. Mantenere il servizio di guardia in plancia assicurando un costante monitoraggio radar dell'area interessata dalle operazioni, contattando, in tempo utile, qualsiasi unità navale che dalla cinematica potrebbe interferire con l'area di sicurezza di cui al precedente articolo 1;
9. Dovrà giornalmente inviare un sitrep riportante la sua posizione riferita alle ore 08:00 locali ed attività in corso nonché le intenzioni per le successive 24 ore al Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo di Taranto ed alla Capitaneria di Porto di Barletta;
10. Comunicare immediatamente alla Capitaneria di Porto di Barletta:
  - a. Qualsiasi fatto o evento che possa mettere in pericolo la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, nonché essere fonte di inquinamento marino;

- b. L'inizio e la fine delle operazioni, nonché la propria posizione ogni ora a prescindere che sia variata o meno rispetto alla precedente.

#### Articolo 5

La presente Ordinanza, emanata ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, non esonera gli interessati dal munirsi di ogni altra autorizzazione prevista e necessaria da rilasciarsi a cura degli Enti/Organismi, cui la Legge demandi specifiche competenze nelle materie direttamente o anche marginalmente collegate alle attività da svolgersi.

Resta ferma la facoltà ad insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima di sospendere le operazioni qualora dovessero ricorrere motivi di pubblico interesse o comunque verificarsi situazioni tali da pregiudicare la sicurezza dei pescatori, sull'ambiente marino, sulla sicurezza della navigazione e sull'integrità della fauna ittica, con comunicazione anche per le vie brevi, in caso di urgenza, fatto salvo, in ogni caso, l'inoltro di provvedimento formale motivato anche a mezzo fax o posta elettronica.

#### Articolo 6

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nella personale del suo legale rappresentante e del capomissione, e il Comandante di Nave "Dallaporta" impiegata, a seguito della notifica e con l'accettazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, assumono formale impegno di piena osservanza della stessa ed accettano di manlevare, nei limiti di propri poteri di rappresentanza, l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell'attività di studio da svolgere anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni precedentemente riportate.

#### Articolo 7

Salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato o illecito amministrativo, i contravventori della presente Ordinanza saranno puniti:

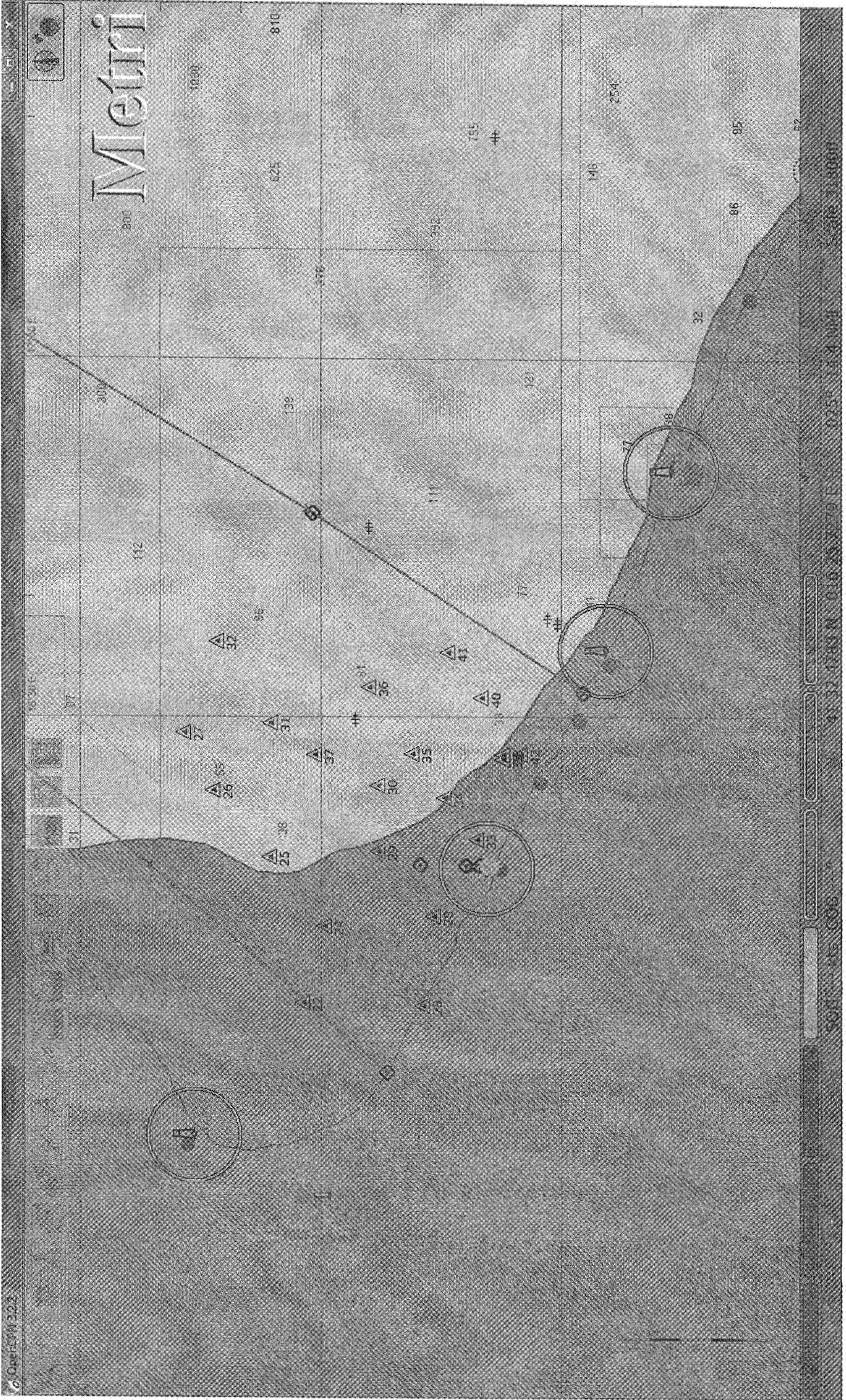
1. Se alla condotta di un'unità da diporto, ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo n° 171/2005;
2. Negli altri casi ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo della Capitaneria nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale [www.barletta.guardiacostiera.it](http://www.barletta.guardiacostiera.it).

**Barletta, 22.11.2013**

p. IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Marco BENEDINI t.a.  
IL COMANDANTE in II  
T.V.(CP) Alessio PALMISANO





Metri